SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 241)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1972

Modificazione dell'articolo 604 del codice di procedura penale, concernente i provvedimenti da iscriversi nel casellario giudiziale

Onorevoli Senatori. — L'articolo 604, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo attuale, risultante dalle modifiche apportate dalla legge 14 marzo 1952, n. 158, e dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, dispone che non sono iscritte nel casellario giudiziale le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o d'autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, « tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove ».

È dunque indifferente che la sentenza di non doversi procedere determinata da una delle cause or ora indicate sia stata preceduta da una sentenza irrevocabile (di condanna o d'assoluzione per insufficienza di prove) o da una sentenza non irrevocabile: in entrambi i casi, infatti, la sentenza di non doversi procedere va iscritta nel casellario giudiziale.

Vediamo quali sono le conseguenze in materia di cause estintive del reato.

Se l'estinzione del reato è dichiarata nel giudizio di primo grado, la sentenza non è iscritta nel casellario; se, invece, nel giudizio di primo grado l'imputato viene condannato o viene assolto con formula dubitativa e poi, in appello o in Cassazione, è pronunziata sentenza di non doversi procedere perchè il reato è estinto, tale sentenza va iscritta nel casellario.

Ora, il fatto che l'estinzione del reato sia dichiarata nel giudizio di secondo grado o in Cassazione, anzichè nel giudizio di primo grado, può dipendere dal caso.

Un esempio varrà a darne la dimostrazione.

A Tizio si muove l'addebito d'aver commesso un furto semplice nel giorno « x ». Il procedimento penale ha un corso rapido e Tizio viene giudicato sollecitamente. Egli viene condannato (o assolto per insufficienza di prove) e propone impugnazione. Sopravviene un'amnistia, di cui Tizio può fruire; il giudice di secondo grado (o la Corte di cassazione) applica l'amnistia. La sentenza di non doversi procedere pronunziata dal giudice d'appello (o dalla Corte suprema) è iscritta nel casellario.

Ad un altro individuo, Caio, si muove l'addebito d'aver commesso un furto sem-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plice nel predetto giorno « x ». Il relativo procedimento penale è meno spedito e Caio viene giudicato quando già è stato emanato il decreto d'amnistia. Il giudice di primo grado (ove, s'intende, non ritenga di dover assolvere con formula piena ai sensi dell'articolo 152, capoverso, del codice di rito penale) applica l'amnistia. La sentenza non viene iscritta.

Analogo esempio può farsi in tema di prescrizione.

L'assurdità di questa disparità di trattamento è ancor più evidente nel caso che Tizio e Caio siano imputati d'aver commesso un reato in concorso fra loro e che, essendo stato disposto lo « stralcio » o per altro motivo, vengano giudicati in momenti diversi: l'uno prima e l'altro dopo il decreto d'amnistia. La diversità delle conseguenze, che — in ordine all'iscrizione o alla non iscrizione del provvedimento nel casellario — ne possono derivare, non è conforme ai principi del diritto.

A volte la mancata dichiarazione, nel giudizio di primo grado, dell'estinzione del reato è dovuta ad errore del giudice, il quale interpreta inesattamente il decreto d'amnistia o dà un'inesatta definizione giuridica del fatto, o al quale sfugge che è maturata la prescrizione o che è intervenuta la remissione (espressa o tacita). Altrettanto dicasi per quanto riguarda le condizioni di procedibilità. Può avvenire, ad esempio, che il giudice di primo grado attribuisca valore di querela ad un atto che tale valore non ha e condanni oppure assolva con formula dubitativa. Il giudice dell'impugnazione corregge l'errore del giudice di primo grado e dichiara l'improcedibilità dell'azione penale; ma la sentenza di non doversi procedere viene iscritta nel casellario.

È giusto ciò? La risposta non può essere che negativa ed è pertanto necessario modificare l'articolo 604 espungendo le parole « anche non irrevocabile ».

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove ».